



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CISLAGO

(Provincia di Varese)

CONTRATTO D'APPALTO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO

DELL'ALTANA DI VILLA ISACCHI

CUP: B19D22000090001 CIG: 923414732B

L'anno duemilaventidue addì tre del mese di agosto alle ore 9,37, in Cislago e nella Casa Comunale, avanti a me Avv. Giovanni Antonio Cotrupi, Segretario Generale del Comune in epigrafe, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art.97 comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., sono comparsi i sigg.ri:

- Lastraioli Marina, nata a Vinci (FI) il giorno 06/04/1967, Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, nominato con Decreto Sindacale n.25 del 24/05/2022, la quale agisce per conto del Comune di Cislago – Partita IVA 00308220128, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche “Committente”;

- Ferrari Stefano, nato a Como (CO) il giorno 17/10/1969, Legale Rappresentante della ditta Selva Mercurio Srl, con sede legale a Como (CO) in Via Alciato n.1 - Partita IVA 017214050139 e C.F. 017214050139, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche “Appaltatore”.

I comparenti, della cui identità personale e rappresentanza io Segretario Generale mi sono accortato con le modalità e nei termini di legge, mi chiedono di rogare il seguente atto:

PREMESSO CHE:

A) con delibera della Giunta Comunale n. 152 del 27/12/2021, esecutiva, è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori di realizzazione di “Messa in sicurezza e di miglioramento sismico dell’Altana di Villa Isacchi” per un importo di quadro economico pari ad euro 120.000,00, di cui euro 93.000,00 per lavori a corpo (di cui € 2.168,59 per oneri interni ed € 7.374,97 per costi contrattuali della sicurezza, oneri entrambi non soggetti a ribasso) ed euro 27.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

B) l’importo complessivo dei lavori sopra indicati, secondo quanto previsto dall’art. 43 c. 6 del D.P.R. 207/2010, risulta ripartito tra i seguenti gruppi di categorie omogenee:

➤ OG2 – “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela” per € 93.000,00 (pari al 100%);

C) con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 87 del 17/05/2022, è stato stabilito:

- di affidare i suddetti lavori mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a), D.L. 76/2020, convertito nella L. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, avvalendosi della piattaforma SINTEL (Sistema Intermediazione Telematica) previa consultazione di più operatori economici iscritti nella banca dati della piattaforma SINTEL, che hanno la qualificazione specifica per i lavori in oggetto, nel rispetto di un criterio di rotazione degli

inviti;

- adottare il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sul prezzo a corpo posto a base di gara ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020 e s.m.i., con valutazione delle offerte anomale ai sensi del combinato disposto dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 3, D.L. 76/2020, conv. L. 120/2020, se in numero non inferiore a cinque;

D) che a seguito dello svolgimento della suddetta procedura e previa verifica dei requisiti di legge, con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 112 del 17/06/2022 i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati alla Ditta SELVA MERCURIO, che ha offerto un ribasso del 5,17% (cinquevirgoladiciassettepercento) da applicare sull'importo a base d'appalto come risulta dal Report della procedura Sintel, depositato agli atti del Servizio Tecnico unitamente al fascicolo telematico relativo alla procedura di gara;

E) atteso che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i è stata effettuata dal RUP la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla legge, acquisendo i seguenti certificati (che sono depositati agli atti dello stesso servizio):

- “Esito verifica regolarità fiscale” in data 11/06/2022;

- “Certificato del Casellario Giudiziale” in data 11/06/2022 del Legale

Rappresentante e direttore tecnico;

- per “Certificato Tribunale fallimentare” la verifica viene effettuata sulla base del certificato della C.C.I.A.A., già agli atti d'ufficio datato 16/06/2022, dal quale risulta che “*ai sensi della normativa vigente in materia, nel Registro delle*

Imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa”;

- “Certificato Casellario ANAC” in data 11/06/2022;

F) il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è il dipendente geom. Fabio Franchi;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto e documenti contrattuali

Il Committente, come sopra rappresentato, affida all’Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva, l’esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza e di miglioramento sismico dell’Altana di Villa Isacchi”, sotto l’osservanza piena, assoluta e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi e modalità di cui ai seguenti documenti, obbligandosi ad eseguire l’intervento a perfetta regola dell’arte:

- 1. All A – Relazione illustrativa riassuntiva dell’intervento*
- 2. All B – Relazione illustrativa, documentazione fotografica, caratterizzazione dei materiali*
- 3. All C – relazione di calcolo strutturale*
- 4. All D – relazione CAM Criteri Ambientali Minimi edifici pubblici*
- 5. All E – relazione illustrativa Muta modulo 12 – calcolo rischio sismico*
- 6. All F – Piano di sicurezza e Coordinamento*
- 7. All G – fascicolo dell’opera*
- 8. All H – piano di manutenzione delle parti strutturali dell’opera*
- 9. All I – piano di manutenzione dell’opera*

10. All L – capitolato speciale d'appalto
11. All M – relazione geologica e geotecnica
12. All 1 – quadro economico
13. All 2 – computo metrico estimativo
14. All 3 – categorie di lavoro
15. All 4 – elenco dei prezzi unitari
16. All 5 – analisi dei prezzi unitari
17. All 6 – stima complessiva dei costi della sicurezza
18. All 7 – quadro dell'incidenza della manodopera
19. All 8 – cronoprogramma dei lavori
20. Tav 1 – inquadramento generale
21. Tav 2 – pianta piano terra e copertura
22. Tav 3-0 – prospetto ovest
23. Tav 3-1 – prospetto sud
24. Tav 4-0 – prospetto est
25. Tav 4-1 – prospetto nord
26. Tav 5 – sezioni x-x e y-y
27. Tav 6 – particolari costruttivi 1
28. Tav 7 – particolari costruttivi 2
29. Tav 8 – particolari costruttivi 3
30. Tav 01S – fase 1 e 2 miglioramento sismico
31. Tav 02S – fase 3 e 4 miglioramento sismico

I suddetti documenti, che le parti dichiarano, sotto la propria responsabilità, di conoscere in ogni loro parte e di avere depositato agli atti del Committente

(allegati alla Delibera della Giunta Comunale n. 152 del 27/12/2021 di approvazione Progetto Definitivo Esecutivo), si intendono facenti parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati.

L'esecuzione dell'appalto dovrà avvenire in base ai predetti documenti rispettivamente proposti ed accettati dalle parti contraenti. Il presente contratto è stipulato "a corpo".

Art. 2 - Importo contrattuale

L'importo contrattuale dell'appalto ammonta ad € 88.685,30 (ottantottomilaseicentottantacinque/30), oltre IVA 10%, per complessivi € 97.553,83 (novantasettemilacinquecentocinquantatre/83), di cui:

- € 79.141,74 per lavori a corpo;
- € 9.543,56 per oneri della sicurezza;

L'importo dei lavori sopra riportato è da intendersi al netto del ribasso offerto del 5,17 % (cinquevirgoladiciassettepercento).

Art. 3 - Invariabilità del corrispettivo – revisione prezzi

Si applicano al contratto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 1 lettera a) primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 29 del D.L. 27/01/2022 n. 4, convertito con modificazioni nella L. 28/03/2022 n. 25, le clausole di revisione dei prezzi contenute nel paragrafo 15 della lettera di invito.

Art. 4 - Tempo utile e penali

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è previsto **150 (centocinquanta)** giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Gli interventi previsti dovranno essere conclusi dall'Appaltatore nei termini

indicati. Si richiama quanto previsto dalla vigente normativa di settore in merito al ritardato adempimento, incluso l'applicazione della penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale (art. 2.13 del Capitolato Speciale d'Appalto). Nell'esecuzione del contratto, si richiama, altresì, la normativa di settore ed in particolare: D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., D.P.R. 207/2010, per le parti transitoriamente in vigore, D.M. 49/2018 e D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 5 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 2.7 del Capitolato Speciale d'Appalto, garanzia definitiva di € 3.547,41 (pari al 4,9% dell'importo di aggiudicazione) mediante polizza n. 147.071.0000900305, della società VITTORIA ASSICURAZIONI SPA (iscritta all'Albo IVASS al n. 1.00014) valida fino al giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La predetta percentuale tiene conto della riduzione del 50% in quanto l'Appaltatore è in possesso della certificazione di qualità ISO 9001 -2015 e della riduzione del 20% in quanto l'Appaltatore è in possesso della certificazione di qualità ISO 14001-2015.

Tale cauzione sarà svincolata ai sensi di legge.

Nel caso di inadempienza contrattuale da parte dell'Appaltatore, il Committente avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Committente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 6 - Polizze Assicurative

L'Affidatario, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2.8 del Capitolato Speciale d'Appalto, ha stipulato:

- la polizza assicurativa n. 1890446 rilasciata dalla società ELBA Assicurazioni Spa (iscritta all'Albo IVASS al n. 1.00167), scadente il 05/01/2023, prevista dall'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i. a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e per un importo corrispondente a quello di aggiudicazione;

- la polizza assicurativa n1890446 rilasciata dalla società ELBA Assicurazioni Spa (iscritta all'Albo IVASS al n. 1.00167), scadente il 05/01/2023, attinente alla responsabilità civile verso terzi del Committente per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è di € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

A conclusione dei lavori l'Appaltatore presenterà al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo così come previsto dall'art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Art. 7 - Rinuncia a richiesta di variante per cause geologiche

L'appaltatore rinuncia espressamente a richiedere varianti per prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere dovute a difficoltà di esecuzione

dovute a cause geologiche, idriche e simili, in deroga a quanto previsto dall'art. 1664, comma 2 del codice civile.

Art. 8 - Stati di avanzamento e pagamenti

Così come indicato all'art. 2.16 del Capitolato Speciale d'Appalto, i pagamenti all'appaltatore avverranno sulla base di stati di avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti ogni qualvolta che il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 20.000,00. Il pagamento avverrà a seguito di presentazione di regolari fatture previa emissione del certificato di pagamento da parte del RUP ad avvenuta acquisizione di DURC

Art. 9 - Conto finale

Il conto finale sarà redatto entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 10 - Subappalto

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati (art. 2.9 del Capitolato Speciale d'Appalto), nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, in particolare dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 11 - Piani di Sicurezza

Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza, così come depositati presso il Servizio Tecnico, si intendono qui integralmente trascritti con ogni loro allegato e quindi li si intende parte integrante del presente contratto di appalto, così come previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 12 - Obblighi contributivi

L'Affidatario si obbliga, anche contrattualmente, ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,

sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché quelle in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti. Il Comune di Cislago, in caso di violazione di quanto prescritto, previa comunicazione alla ditta dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, INPS o Istituti assicurativi, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti fino a che non sia ufficialmente accertato che il debito verso gli stessi sia stato saldato, ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l'appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.

Art. 13 - Normativa

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia. La ditta si impegna a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 ed il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cislago, nonché la normativa in materia di sicurezza in materia di lavoro di cui al D.Lgs. n.81/2008, che dichiara di conoscere ed accettare.

Art. 14 - Oneri a carico dell'Appaltatore e Registrazione

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, sono a totale ed esclusivo carico della ditta appaltatrice.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente atto sono soggetti al pagamento dell'IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa

all’Agenzia delle Entrate.

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna ad eseguire le transazioni finanziarie avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 N.136.

Il Codice Identificativo della Gara (C.I.G.) è: **923414732B**

Il Codice Unico del Progetto (C.U.P.) è: **B19D22000090001**.

Art. 16 –D.U.R.C.

Si dà atto della regolarità contributiva della medesima Ditta come da certificazione D.U.R.C., rilasciata dall’INAIL in data 16/06/2022 con scadenza validità al 14/10/2022

Art. 17 - Obblighi di cui al D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187

L’appaltatore si impegna in corso d’opera ad informare il Committente in virtù dell’art. 2 del D.P.C.M. 187/91 circa eventuali variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato con il presente contratto.

Art. 18 – (Difesa ambientale)

L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:

- evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;

– segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

Art. 19 - Definizione delle controversie

In mancanza del raggiungimento dell'accordo bonario, la definizione di eventuali controversie sarà demandata al Giudice Ordinario del Tribunale di Busto Arsizio. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 20 - Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 21 – Risoluzione e recesso

Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 22 - Documenti che fanno parte del contratto

Sono allegati al contratto anche se non materialmente congiunti ad esso:

- il Capitolato Speciale d'Appalto;

- l'elenco prezzi unitari;

- il P.O.S. e P.S.C.;

- la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016, di cui all'art.5;

-la polizza R.C.T. a copertura dei danni che il Comune di Cislago possa eventualmente subire a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti e che prevede la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi o lavori del

massimale minimo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00), di cui all'art.6.

La rimanente documentazione citata all'art. 1 del presente contratto è depositata presso il Servizio Tecnico del Committente e, per espressa volontà delle parti, che dichiarano di conoscerla in ogni sua parte, non viene allegata.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata.

Titolare del trattamento è il Comune di Cislago, in persona del sindaco pro tempore, il quale ha delegato il Responsabile del Servizio Tecnico, dr.ssa Marina Lastraioli, con decreto n. 68 del 22/10/2021, quale Responsabile interno del trattamento dei dati personali per l'attività inherente al proprio servizio.

L'appaltatore, pertanto, è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del lavoro e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del lavoro stesso, come espressamente previsto dagli articoli successivi.

L'appaltatore dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del Responsabile del trattamento, nonché a vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento e di eventuali propri responsabili del trattamento.

Art. 24 – Finalità del trattamento

La finalità dei trattamenti dei dati oggetto della presente nomina è l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto.

Art. 25 – Durata del trattamento

La durata dei trattamenti oggetto della presente nomina è limitata alla durata del contratto, tenuto conto di eventuali proroghe contrattuali per qualsiasi motivo concordate tra le parti.

Art. 26 – Dati trattati dal Responsabile

Il responsabile per le attività oggetto del presente contratto, potrà trattare, tramite risorse tecnologiche e/o cartacee, i dati personali di cui agli articoli 4, 9 e 10 del RGPD 2016/679.

Art. 27 – Categoria di interessati

Gli interessati a cui si riferiscono i dati oggetto del presente contratto sono cittadini/dipendenti del Comune di Cislago per cui l'appaltatore è tenuto a trattare i dati per lo svolgimento delle funzioni previste dal contratto.

Art. 28 – Ricorso ad “altri Responsabili”

Il Titolare autorizza l'appaltatore, nominato Responsabile esterno, laddove ritenuto necessario, a nominare “altri responsabili” per lo svolgimento di attività propedeutiche all'oggetto del contratto, con l'obbligo, da parte dell'appaltatore Responsabile Esterno, di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di “altri responsabili” del trattamento, così da consentire l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli “altri responsabili” del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'appaltatore nominato Responsabile esterno conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera ed esclusiva responsabilità dell'adempimento degli obblighi degli “altri responsabili”.

Art. 29 – Obblighi del Responsabile del trattamento

In virtù della designazione attribuita, l'appaltatore, quale Responsabile, ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo, è necessario che il Responsabile del trattamento:

- a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento;
- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;
- d) rispetti le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;

f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;

g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali, in formato intellegibile, dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

h) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell'Unione, relativa alla protezione dei dati;

i) si attivi per garantire che l'esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati.

In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento vengano:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («**liceità, correttezza e trasparenza**»);
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;

- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Art. 30 – Divieto di pantouflagge

La ditta attesta l'assenza di situazioni di cui al punto 5.8 del PTPCT 2022/2024 (Divieto di pantouflagge) ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Su richiesta delle parti come sopra costituite, io sottoscritto Segretario Generale ho ricevuto il presente atto, il quale ad alta ed intellegibile voce ho poi letto alle parti, le quali, da me interpellate, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono insieme a me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi

dell'art.1 comma 1, lett. S), del D.Lgs. n.82/2005, Codice di Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è redatto e sottoscritto secondo il disposto di cui all'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n.50/2016 ed è composto da n. 18 facciate compresa la presente.

PER IL COMUNE - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(Dott.ssa Marina Lastraioli) – *firmato digitalmente*

L'APPALTATORE IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(sig. Stefano Ferrari) – *firmato digitalmente*

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Avv. Giovanni Antonio Cotrupi) – *firmato digitalmente*